(N. 328)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TARTUFOLI, TUPINI, CARELLI, CERULLI IRELLI e CAPORALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Autorizzazione alla spesa di lire ottocento milioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1943 nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo.

ONOREVOLI SENATORI. — In data 30 maggio 1950 con proposta di legge n. 1075, e successivamente l'11 marzo 1952 con proposta di legge n. 2246 la Presidenza del Se nato veniva pregata di voler passare alla discussione del Parlamento, i due provvedimenti che venivano richiesti per sanare, il primo le conseguenze del terremoto del 1943, il secondo – assorbente anche della proposta 1075 – quelle dei terremoti del 1943, del 1950 e del 1951.

I due disegni di legge ebbero particolari vicissitudini! Doveva passarsi alla decisione di merito sul primo di essi da parte della 5ª Commissione finanze e tesoro e della 7ª Commissione lavori pubblici, quando il sopravvenuto terremoto del 1950 portò a determinazioni specifiche con legge n. 1133 del 1° ottobre 1951 per affrontare le prime emergenze del terremoto, nel frattempo verificatosi, del 1° aprile 1950 con lo stanziamento di un miliardo di lire, assorbente esso gli stessi ottocento milioni che erano stati previsti per soddisfare alle residue esigenze degli impegni assunti con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1947, n. 339.

La proposta di legge successiva N. 2246 restava in attesa di copertura, senza che ne fosse affrontata la discussione nelle Commissioni permanenti cui era stata deferita, fino al giorno dello scioglimento del Parlamento.

Avremmo dovuto, per ragioni ovvie e per tutte le argomentazioni a suo tempo espresse nella relazione che accompagnava la proposta di legge n. 2246, riproporre un analogo provvedimento, inteso a sanare definitivamente i problemi insorgenti a seguito appunto dei tre terremoti: 3 ottobre 1943 – 1° aprile 1950 – 1° settembre 1951 e richiedere quindi lo stanziamento in precedenza considerato di tre miliardi e mezzo.

La situazione particolare venuta a determinarsi per lo Stato a seguito delle alluvioni susseguitesi nel frattempo, comprese quelle che con tanta incidenza economica si sono verificate ancora nel 1953 per le regioni calabresi, ha suggerito ai proponenti di limitare per ora il provvedimento per i terremoti alla prima parte delle esigenze concretatesi e cioè a quelle che sono il derivato del terremoto 1943

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

e che si individuano nella somma di lire 800 milioni.

Recenti indagini svolte presso i Compartimenti delle Opere pubbliche delle Marche e degli Abruzzi nonchè dettagliate relazioni degli uffici di Genio civile nelle province di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo, stanno appunto a determinare in tale volume il fabbisogno per ottemperare agli impegni sostanziali dallo Stato assunti con la legge 17 maggio 1946, n. 516, e il successivo provvedimento 29 luglio 1949, n. 503.

Le relazioni predette indicano che i Comuni nei quali deve esercitarsi tutt'ora l'intervento dello Stato sempre per il solo terremoto 1943, sono ben 109, di cui 24 in provincia di Macerata, 17 in quella di Teramo e 68 in provincia di Ascoli con valori liquidabili nella misura già ridotta del 50 per cento dei danni di perizia rispettivamente in provincia di Macerata, di lire 58.512.585; in provincia di Teramo di lire 206.151.063; e di lire 541.194.736 in provincia di Ascoli con un totale di lire 805.858.380 corrispondenti allo indennizzo del 50 per cento riservato dalla legge precedente allo stato su lire 1.611.716.773 di danni reali periziati.

Gli 800 milioni che vengono richiesti e che dovrebbero emergere dalla prima nota di variazione da emanare ancora nel corrente esercizio finanziario 1953-54 sono indubbiamente un sacrificio per il bilancio dello Stato, ma è anche vero che proprio perchè la coscienza collettiva del popolo italiano ha dato prove di squisita sensibilità solidale di fronte alle molte e ripetute calamità di ogni genere, non può non esigersi che si operi a riparare con eguale fraternità i danni ingenti dovuti ai terremoti, danni che colpirono quella gente, umile, lavoratrice, benemerita che come nel caso delle alluvioni, ha avuto a fianco l'intera Nazione.

D'altra parte nello sforzo di fronteggiare la disoccupazione che è al centro delle iniziative e delle premure del Governo; nel programma di lavori pubblici di ogni tipo ed in ogni zona che a questo essenziale problema si ricollega; nella necessità tutt'ora imperativa e prevalente di assicurare la casa al popolo italiano e di dare dimora ai cittadini che ne sono privi; non può non trovare legittimo e vitale posto questo provvedimento che assicura l'adempimento di impegni già precostituiti; che vuole equiparare di fronte alle leggi nella loro integrale applicazione, tutti i cittadini a parità di necessità e di diritti; che viene a risolvere casi molte volte dolorosi e penosi di esigenze finanziarie impellenti, che avevano fatto conto di poter essere soddisfatte attraverso gli interventi che le leggi avevano assicurato.

Bisogna anche aggiungere che una volta stabilito e riconosciuto che l'impegno sussiste, e che la giustizia va fatta per imprescindibili esigenze di analogie assolute, ogni ritardo significa peggiorare la situazione, rendere più oneroso l'intervento, gravarlo dei maggiori costi e delle partite economiche passive che si cumulano inevitabilmente.

È quindi in funzione di tutte queste considerazioni e premesse che presentiamo la proposta di legge che deve portarci a regolare definitivamente i problemi insorti con il terremoto del 1943, auspicando che in situazione migliore del bilancio dello Stato, possa provvedersi alla integrazione e completamento della legge relativa al terremoto 1950 ed ai provvedimenti di legge specifici per il terremoto 1951

Nel testo della legge che qui presentiam cogliamo l'occasione anche per introdurre alcune aggiunte e modifiche al testo della legge 17 maggio 1946, n. 516, allo scopo di far tesoro dell'esperienza che la legge ha consentito di acquisire nella sua applicazione.

Le norme modificatrici di cui agli articoli 2 – 3 – 4 e 5 della presente proposta, riguardano rispettivamente gli articoli 6 – 7 – 8 e 13 della legge di base ed ogni modifica è suggerita appunto dalla opportunità di applicazione allo scopo di facilitare la procedura e di renderla più idonea.

Il Governo ha testimoniato sempre e comunque una sensibilità pronta di fronte a queste sventure, ma è anche vero che il Paese ha fatto eco ai suoi appelli, non ha velato la sua solidarietà ed ha sostanzialmente affermato con la sua rispondenza, che in questo campo lo Stato può affacciare anche nuovi diritti, pur che si adempia ed assolva al comandamento di una fraternità che ritrova il meglio delle tradizioni di gente latina adusata all'amore, disposta al sacrificio.

I presentatori chiedono che il Senato voglia consentire la procedura di urgenza per l'esame di questo provvedimento, se non altro per dare la misura di quanta eco in esso si espanda per tutto quel che i poveri, gli afflitti, i sinistrati, possono giustamente invocare.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 800 milioni per provvedere alla concessione di sussidi a termini degli articoli 3 e 5 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516, in conseguenza dei danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1943 nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo.

Art. 2.

A modifica della norma di cui alla prima parte dell'articolo 6 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516, in sostituzione certificato storico catastale si stabilisce le perizie vadano corredate dal certificato catastale di attualità.

Art. 3.

La dizione dell'articolo 8 del regio decreto legislativo n. 516 deve intendersi integrata successivamente al comma 1°, con la norma di cui appresso: « Se la parte e i piani di un edificio danneggiato o distrutto appartengono a persone diverse, il sussidio è determinato a ciascun condominio in relazione alla spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione della parte di edificio o del piano di sua spettanza ».

Art. 4.

L'articolo 7 del regio decreto legislativo n. 516 viene integrato dal seguente comma: « Il comproprietario che ha presentato la domanda, ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio ».

Art. 5.

Al quarto comma dell'articolo 8 del regio decreto legislativo n. 516 è aggiunta la seguente disposizione: « Ove il proprietario presenti domanda di proroga specificando comprovati legittimi impedimenti, la proroga non potrà mai superare il periodo già concesso, cioè a mesi sei ».

Art. 6.

Infine l'articolo 13 del regio decreto legislativo n. 516 viene completato con la seguente disposizione: « I lavori inerenti la riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali o urbani danneggiati o distrutti dal terremoto, sono esenti dalla tassa di dazio sui materiali da costruzione impiegati, purchè i lavori vengano fatti entro i termini stabiliti dalla presente legge ».

Art. 7.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, comma quarto, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene assegnata eguale cifra sul capitolo 306 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1954-1955.

Art. 8.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a ripartire la suddetta somma tra le tre provincie in relazione ai danni ed ai progetti di sistemazione esistenti.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.